

Parte prima

Regolamenti e decreti

Regolamenti

Presidenza della Regione

Regolamento

n. 1 del 23 maggio 2018

Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione). Revisione e integrazioni delle norme sulle strutture per l'infanzia e istituzione della struttura sociale "gruppo appartamento". Modifica degli articoli 3, 4, 5, 15, 21, 22, 23, 24, 28 e introduzione degli articoli 24 bis e 24 ter.

Il Presidente

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 giugno 1977, n. 1, (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali);

VISTO l'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali));

VISTO il decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 (Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione);

CONSIDERATO che il Consiglio regionale, nella seduta del 18 aprile 2018, ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 27 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna),

Emana il seguente Decreto recante:

Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione). Revisione e integrazioni delle norme sulle strutture per l'infanzia e istituzione della struttura sociale "gruppo appartamento". Modifica degli articoli 3, 4, 5, 15, 21, 22, 23, 24, 28 e introduzione degli articoli 24 bis e 24 ter

Art. 1

Integrazioni degli articoli 3, 4, 15 e 28 del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 (Tipologia)

1. Agli articoli 3, 4, 15 e 28 del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione), dopo le parole "gruppi di convivenza", ovunque ricorrano nei predetti articoli, sono aggiunte le seguenti: "compresa la tipologia dei gruppi appartamento".

Art. 2

Integrazioni all'articolo 5 del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 (Gruppo appartamento)

1. All'articolo 5 del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "gruppi di convivenza" sono aggiunte le seguenti "esclusa la tipologia del gruppo appartamento che accoglie fino ad un massimo di quattro persone";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Il Gruppo appartamento (GA) è una forma di abitare assistito rivolta in particolare a persone affette da disagio psichico seguite con frequenza variabile da uno o più operatori esperti. Il GA si propone, tramite un intervento educativo di base composto da una pluralità di azioni attuate nella quotidianità della casa, di agevolare il processo di integrazione sociale degli utenti, affinché possano raggiungere e mantenere un equilibrio psico-emotivo per avere una vita soddisfacente ed una buona realizzazione personale. I GA possono prevedere il coinvolgimento costante degli Utenti e familiari esperti (UFE), ossia di soggetti che hanno maturato una diretta, continua e specifica esperienza nel sostegno alle persone con disabilità psichica. I requisiti specifici degli UFE sono definiti ai sensi dell'articolo 28. Il GA prevede la compartecipazione degli utenti alle spese, secondo i propri redditi eventualmente integrati dal comune di appartenenza."

Art. 3

Modifiche all'articolo 21 del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 (Nidi d'infanzia)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005, dopo le parole "culturale e religiosa" è aggiunta la frase: "promuovendo una educazione ispirata ai principi della nonviolenza e dell'apprendimento collaborativo (cooperative learning)".

Art. 4

Integrazione all'articolo 23 del regolamento n. 4 del 2008 (Sezioni primavera)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Le sezioni primavera, nella costruzione del percorso educativo e nella gestione dei conflitti, promuovono comportamenti ispirati ai principi della nonviolenza e della cooperative learning."

Art. 5

Modifiche all'articolo 24 del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 (Servizi educativi in contesto domiciliare)

1. All'articolo 24 del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola "mamma" è sostituita con la parola "genitore";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il "genitore accogliente" è un servizio effettuato da una madre o da un padre che accoglie presso la propria abitazione fino ad un massimo di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, escludendo dal computo quelli dell'ambito familiare del genitore, se eventualmente presenti durante gli orari di apertura del servizio.";

c) al comma 3 le parole "tre bambini" sono sostituite dalle seguenti: "cinque bambini";

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Gli operatori dei servizi educativi della prima infanzia in contesto domiciliare di cui al presente articolo assicurano alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando diseguglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, ispirato ai principi della nonviolenza.";

e) al comma 5 le parole "alla mamma" sono sostituite con le parole "al genitore";

f) al comma 6 le parole "la mamma" sono sostituite con le parole "il genitore";

g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6 bis. La Regione favorisce la diffusione dei servizi educativi domiciliari di cui al presente articolo soprattutto nelle aree rurali carenti di strutture per l'infanzia e, al fine di promuovere un percorso

educativo basato sul rispetto della natura e della sostenibilità ambientale, demanda ai comuni di incentivare gli operatori domiciliari di cui ai commi 2 e 3 che abbiano o si dotino di orti, giardini e spazi all'aperto per lo svolgimento di attività pratiche.

6 ter. I servizi educativi in contesto domiciliare di cui al presente articolo garantiscono la massima flessibilità nell'orario. Qualora fosse necessario per le richieste degli utenti, il genitore accogliente e l'educatore familiare possono predisporre un servizio di "spazio gioco pomeridiano o serale".

6 quater. I servizi sociali del comune interessato, con frequenza almeno annuale, verificano l'adeguatezza dell'ambito di accoglienza e degli operatori e rilasciano la relativa certificazione."

Art. 6

Introduzione dell'articolo 24 bis nel regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 (Agrinidi)

1. Dopo l'articolo 24 del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 è aggiunto il seguente:

"Art. 24 bis (Agrinidi)

1. Nell'ambito dei servizi educativi relativi alla fascia di età dai 3 mesi ai 3 anni è istituito, in via sperimentale e per un quinquennio dall'entrata in vigore della presente disposizione, il servizio educativo agrinido.

2. L'agrinido è una struttura di accoglienza realizzata e gestita da una azienda agricola destinata ad ospitare l'utenza dei nidi o dei micronidi tradizionali, ma realizzata all'interno di spazi verdi agricoli utilizzabili dai bambini per un percorso educativo dedicato. L'agrinido comprende edifici e spazi aperti, comunque in grado di rispondere alle diverse esigenze dei bambini. L'azienda agricola per esercitare l'attività di agrinido garantisce il possesso dei requisiti tecnico-strutturali e funzionali, organizzativi e professionali.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale definisce le concrete modalità della sperimentazione e, ai sensi dell'articolo 28, i requisiti specifici del servizio "agrinido".

Art. 7

Introduzione dell'articolo 24 ter nel regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 (Sperimentazione "Progetto continuità 0-6")

1. Dopo l'articolo 24 bis del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005, è aggiunto il seguente:

"Art. 24 ter (Sperimentazione "Progetto continuità 0-6")

1. Al fine di sostenere la continuità dei servizi educativi, nella prospettiva della progressiva istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita ai 6 anni, i servizi educativi previsti dagli articoli 24 e 24 bis possono accogliere anche bambini e bambine fino ai 6 anni, per sperimentare un progetto di condivisione di servizi generali e spazi collettivi che offrano ai bambini di età eterogenee esperienze progettate nell'ambito di un percorso educativo differenziato ma condiviso.

2. La sperimentazione ha durata di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente articolo e avviene nel rispetto delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce tempi, modi ed eventuali limiti numerici delle strutture e dei servizi domiciliari soggetti a sperimentazione ed incarica una commissione di esperti per relazionare, almeno ogni sei mesi, sull'andamento del "Progetto continuità". Le relazioni sono trasmesse anche alla Commissione consiliare competente e rimesse alla Giunta regionale con le opportune valutazioni."

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

Pigliaru

Decreti

Presidenza della Regione

Decreto

n. 43 del 17 maggio 2018

Comune di Bosa. Progetto preliminare dei lavori di sistemazione degli impluvi a protezione dell'abitato di Bosa - Il lotto "Protezione idraulica delle aree nord est dell'abitato" (area di Via Lamarmora, Rione Caria, Santa Giusta) in variante al PUC, comportante l'imposizione del vincolo espropriativo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 11 e 19, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i.. Nomina commissario ad acta.

Il Presidente

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, che detta norme per l'uso e la tutela del territorio

regionale, ed in particolare gli articoli 20 e 21 che disciplinano la formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale e gli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, recante conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, ed in particolare l'art. 9 che disciplina l'esercizio del potere sostitutivo regionale nei confronti degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare l'art. 78 sui doveri e la condizione giuridica degli amministratori;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 23/13 del 8 maggio 2018, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale il geom. Carlo Corrias, funzionario dell'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, è stato nominato commissario ad acta, in sostituzione del consiglio comunale di Bosa, per l'approvazione del progetto preliminare dei lavori di sistemazione degli impluvi a protezione dell'abitato di Bosa – Il lotto "Protezione idraulica delle aree nord est dell'abitato" (area di Via Lamarmora, Rione Caria, Santa Giusta) in variante al PUC, comportante l'imposizione del vincolo espropriativo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 11 e 19, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni e il conseguente annullamento della deliberazione consiliare n. 11 del 19 febbraio 2016;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

Decreta

ART. 1 Per le motivazioni formulate nella deliberazione della Giunta regionale n. 23/13 dell'8 maggio 2018, il geom. Carlo Corrias, funzionario dell'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, è nominato commissario ad acta, in sostituzione del consiglio comunale di Bosa, per l'approvazione del progetto preliminare dei lavori di sistemazione degli impluvi a protezione dell'abitato di Bosa – Il lotto "Protezione idraulica delle aree nord est dell'abitato" (area di Via Lamarmora, Rione Caria, Santa Giusta) in variante al PUC, comportante l'imposizione del vincolo espropriativo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 11 e 19, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni e il conseguente annullamento della deliberazione consiliare n. 11 del 19 febbraio 2016.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale.

Pigliaru